



Comune di Lamone

## **ORDINANZA MUNICIPALE N. 03/2018 SULLA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA E SULLA VENDITA AL DETTAGLIO DEI SUOI PRODOTTI**

**Il Municipio di Lamone** richiamati:

- la Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24 giugno 2002;
- il Regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan) del 17 febbraio 2004;
- artt. 192 LOC e 44 RALOC;

### **o r d i n a**

- Art. 1**  
Campo di applicazione
- La presente Ordinanza disciplina le modalità per la formulazione della dichiarazione o del preavviso del Municipio sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti nel territorio di Lamone.
- Art. 2**  
Definizione
- Per la definizione di canapa e prodotti a base di canapa si richiamano gli artt. 2 e segg. della Legge cantonale summenzionata.
- Art. 3**  
Divieti
- La coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti sono vietate in negozi o punti di vendita ambulanti, nelle vicinanze di luoghi o strutture sensibili quali:
- strutture sportive o ricreative (raggio di 300 m);
  - parchi gioco (raggio di 300 m);
  - scuole (raggio di 300 m);
  - chiese e luoghi di culto (raggio di 300 m);
  - istituti di cura, per anziani e per portatori di handicap (raggio di 300 m);
  - oratori, foyer, ecc. (raggio di 300 m);
- Art. 4**  
Entrata in vigore
- La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione all'albo comunale.

Il Sindaco  
M. Balerna

Per il Municipio



Il Segretario  
M. Cremona

Lamone, 28.02.2018

#### **Pubblicazione:**

**La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 2 marzo 2018**

**Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione.**